# PROTOCOLLO D'INTESA

## UDIENZA DA REMOTO *EX* ART. 4 D.L. 28/2020

*Il presente protocollo di intesa tra la Giustizia amministrativa, nella persona del Presidente del Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e le Associazioni specialistiche degli avvocati amministrativisti, d'ora innanzi anche Parti, è teso a responsabilizzare le Parti verso un'applicazione dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 e delle relative "terze linee guida" del Presidente del Consiglio di Stato, informata ai principi di cooperazione e lealtà processuale, nell'ambito di un percorso teso a stimolare le migliori pratiche, diffondere l'informazione e l'invito alla leale collaborazione tra magistrati amministrativi e avvocati e tra gli avvocati, raccogliere l'adesione delle Parti ad alcune soluzioni di buon senso e valorizzare il contributo partecipativo e fattivo di tutte le componenti della Giustizia amministrativa, in uno sforzo comune che consenta di affrontare al meglio e con il giusto spirito questa fase processuale "emergenziale".*

.....

Le Parti sono d'intesa che:

1) L'art. 4 del d.l. n. 28/2020 prevede che «*(a) decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 può essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito*…». Le Parti concordano nel ritenere, in linea con quanto chiarito nelle "terze linee guida" del Presidente del Consiglio di Stato, che la disposizione citata debba trovare applicazione per tutte le udienze, già fissate o che verranno fissate, nell'intervallo temporale indicato. La richiesta può essere formulata per tutte le udienze fissate a partire dal 3 giugno. Ove la richiesta sia formalmente tardiva, il presidente può disporre d'ufficio la discussione orale, secondo il suo prudente e insindacabile apprezzamento.

2) Fino a quando (v. *infra*) non sarà rilasciata un'apposita "manutenzione evolutiva" (MEV) del Sistema informativo della Giustizia amministrativa (SIGA) - gli avvocati utilizzano, per la richiesta di discussione, la voce "altro" del "Modulo deposito atto", attualmente disponibile, avendo cura di indicare in modo chiaro, nell'intestazione della nota, che trattasi di "istanza di discussione" o "atto di opposizione alla discussione". Qualora l'istanza o l'opposizione siano presentati unitamente o nel corpo dell'atto di costituzione, si avrà allora cura di evidenziarlo nell'oggetto. Negli stessi atti dovrà essere indicata, oltre alla p.e.c., anche un altro indirizzo di posta elettronica (non p.e.c.) e un recapito telefonico ai quali l'avvocato si renda raggiungibile il giorno dell'udienza o della camera di consiglio. Per gli affari cautelari, l'istanza di discussione può essere inserita nel contesto dell'istanza di fissazione d'udienza, sempreché l'avvocato abbia cura di evidenziare nell'intestazione che "v'è richiesta di discussione".
Il CNF, l'Ordine e le Associazioni, in premessa indicati, si impegnano a informare e sensibilizzare gli avvocati in tal senso.

3) Posto che l'art. 4 del d.l. n. 28 del 2020 tace sul termine per l'opposizione alla discussione da altri richiesta, il decreto del Presidente del Consiglio di Stato (d.P.C.S.), di imminente emanazione, contenente le regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico, al fine di razionalizzare e consentire l'anticipazione delle scelte difensive, prevede che la segreteria comunichi l'avvenuto deposito della richiesta di discussione, anche ai fini di una eventuale opposizione.
Le Parti concordano che l'inoltro a cura delle segreterie dell'avviso suddetto sia utile e auspicano che tale adempimento venga reso operativo, anche nelle more dell'emanazione del d.P.C.S. e compatibilmente con i tempi di realizzazione della predetta "manutenzione evolutiva" (MEV) del Sistema informativo della Giustizia amministrativa (SIGA), con l'intesa che: a) la comunicazione è inoltrata agli indirizzi p.e.c.; b) decorsi due giorni dall'avviso, il presidente del collegio decide senza formalità sull'istanza di discussione e dispone che la segreteria invii il link per il collegamento da remoto c) eventuali opposizioni che

giungano dopo l'invio dell'avviso contenente il *link* sono valutate dal presidente del collegio anche direttamente in udienza o in camera di consiglio; c) la comunicazione non elide l'onere dei difensori di consultare il fascicolo al fine di essere edotti delle istanze depositati, sicché il mancato ricevimento della comunicazione non potrà essere dedotto come motivo di richieste motivate sulla mancata conoscenza dell'istanza di discussione.

4) L'art. 4 del d.l. n. 28/2020 prevede che «*In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica, almeno un giorno prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento*».
In proposito il Presidente del Consiglio di Stato si impegna, alla luce del principio di leale cooperazione istituzionale, a far sì che il Segretario generale convenga sul diramare istruzioni organizzative affinché tale termine non sia interamente sfruttato dalle segreterie, compatibilmente con la ridotta presenza del personale negli uffici in ragione dei vincoli dovuti al rispetto delle misure di contrasto della diffusione del virus COVID-19.
Poiché tale termine è però collegato anche alla tempestività delle eventuali opposizioni, le Associazioni degli avvocati, dal canto loro, si impegnano a informare e sensibilizzare i rispettivi associati affinché costoro, ove intendano esercitare la facoltà di opposizione, facciano quanto è nelle loro possibilità per provvedervi nei due giorni dalla ricezione dell'avviso di segreteria del quale sopra si è fatto cenno, senza sfruttare appieno il termine ad esse concesso dalla legge.

5) L'art. 4 del d.l. n. 28 del 2020 contiene una disciplina *ad hoc* del contraddittorio cartolare alternativo alla discussione. Come osservato nelle "terze linee guida", la disposizione in discorso scandisce il nuovo e temporaneo regime della discussione orale, ma non manca di aggiungere che le parti «*(i)n alternativa alla discussione»* possono depositare *«richiesta di passaggio in decisione»,* precisando che il difensore che depositi tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza o in camera di consiglio. Le Parti sono d'intesa che questa sia una facoltà processuale della quale è opportuno i difensori si giovino, anche al fine di non sovraccaricare le udienze da "remoto" con discussioni consistenti in meri e sostanziali rinvii agli atti. Le Associazioni si impegnano a informare e sensibilizzare i loro associati circa l'opportunità che l'istanza di passaggio in decisione sia presentata con congruo anticipo rispetto all'udienza, e possibilmente in modo congiunto o comunque tale da rappresentare l'unità di intenti previamente concordata in separata sede. Sino a quando la MEV in corso di implementazione non sarà operativa gli avvocati utilizzeranno la voce "altro" del "Modulo deposito atto", evidenziando nell'intestazione "richiesta passaggio in decisione".
Le Parti sono d'intesa altresì che la richiesta di passaggio in decisione possa esser fatta anche ove una o entrambe le parti abbiano già in precedenza chiesto la discussione. Sono altresì d'intesa che ciascuna delle parti potrebbe anche non presentare alcuna richiesta di passaggio in decisione, né aderire alla richiesta altrui, né, ancora, partecipare all'udienza, con l'unica conseguenza che risulterebbe non presente all'udienza.

6) Come già ricordato, la legge prevede che «*(i)n alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 9 antimeridiane del giorno dell'udienza stessa … e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza*».
Ferma la possibilità - giusto quanto chiarito dalle linee guida - di partecipare alla discussione richiesta dalla controparte, le Parti sono d'intesa, ove l'avvocato intenda sfruttare la possibilità del deposito delle note d'udienza, sull'opportunità di anticipare il deposito di tali note, almeno nella giornata antecedente all'udienza o alla camera di consiglio, di modo che la controparte possa, ove abbia a suo tempo richiesto la discussione, tenerne conto e, se del caso, replicare. In ogni caso, il presidente del collegio, ove le note siano depositate il mattino stesso dell'udienza, su richiesta della controparte, posterghera l'ora di trattazione della causa, al fine di consentirne l'esame, o ne disporrà un breve rinvio.
Il CNF, l'Ordine e le Associazioni, in premessa indicati, si impegnano a informare e sensibilizzare i loro rispettivi associati.

7) Per la partecipazione alle udienze da remoto i Magistrati e gli Avvocati sono esentati dall'obbligo di indossare la toga, stante l'assenza del pubblico.

Giustizia Amministrativa PATRONI GRIFFI FILIPPO 26.05.2020 13:13:59 UTC

Avvocatura Generale dello Stato GABRIELLA PALMIERI Firmato digitalmente da GABRIELLA PALMIERI Data: 2020.05.25 15:15:59 +02'00'

Consiglio Nazionale Forense Firmato digitalmente da:Maria Masi Data:25/05/2020 15:36:59

Ordine Avvocati di Roma Firmato digitalmente da:Antonino Galletti Data:25/05/2020 17:35:21

Camera Amministrativa romana Firmato digitalmente da:Patrizio Leozappa Data:25/05/2020 18:22:07

Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti Mario Sanino Firmato digitalmente da Mario Sanino Data: 2020.05.25 17:56:29 +02'00'

Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti Firmato digitalmente da:Filippo Lubrano Data:26/05/2020 09:41:38

Organismo Congressuale Forense Firmato digitalmente da:Giovanni Malinconico Data:26/05/2020 15:00:49

Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici MAGNANELLI ANDREA Firmato digitalmente da MAGNANELLI ANDREA Data: 2020.05.26 13:21:56 +02'00'

Associazione Giovani Amministrativisti Firmato digitalmente da:Clarizia Paolo Data:26/05/2020 13:36:26